

**Pubblicato il 30/08/2022**

**Sent. n. 2244/2022**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 550 del 2016, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Laurito, con domicilio eletto in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 126, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Caprio; contro Comune di Pisciotta, non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- emessa dal Comune di Pisciotta (SA), notificata il 2.1.2016 e del richiamato verbale di sopralluogo del 13.08.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 1 luglio 2022 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con atto notificato in data 1 marzo 2016 e depositato il 25 seguente, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui il Comune di Pisciotta ha ordinato loro la demolizione dei seguenti interventi realizzati senza idonei titoli, così descritti: *“a) opere di scavo consistenti in circa 80 mc di terreno; b) apposizione di un cancello costituito da tavole di legno posto in corrispondenza dell'accesso al fondo; c) installazione di conigliere costituite da pali in legno infissi al terreno, tavolato e copertura di lamiera e di zinco; d) porcilaia/gallinaio costituito da massetto in c.a. e da struttura portante mista in legno e laterizi”*.

A sostegno del gravame, gli instanti hanno dedotto un unico, articolato motivo di diritto, così formulato in rubrica: *violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241/1990, D.P.R. 380/2001, D. Lgs. 42/2004, L.R. Campania 19/2001) – eccesso di potere – errore sui presupposti di fatto e di diritto – contraddittorietà con altri atti – irragionevolezza – difetto di istruttoria e di motivazione – perplessità – sviamento.*

2. L'intimato Comune di Pisciotta non si è costituito in giudizio.

3. In vista dell'udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato documenti e memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento della domanda.

4. All'udienza di smaltimento del 1° luglio 2022, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

5. Il ricorso è fondato.

Ad avviso del Collegio il contestato provvedimento adottato dal Comune di Pisciotta non risulta assistito da una congrua istruttoria in ordine all'effettiva consistenza delle opere segnalate, alla loro riconducibilità alle diverse categorie di interventi previsti dal T.U. edilizia ed al conseguente regime sanzionatorio di tipo ripristinatorio applicato nella fattispecie.

5.1. Quanto al primo intervento contestato, dalla documentazione allegata dai ricorrenti appare discutibile che possa predicarsi l'asserita sussistenza di uno scavo, non essendo stato in alcun modo dimostrato che l'area in questione – di modeste dimensioni ed allo stato coperta di vegetazione spontanea, posta all'ingresso del fondo ed a confine con altro di proprietà aliena – costituisca il risultato di un movimento di terra non consentito tale da alterare in modo permanente lo stato dei luoghi. Parte ricorrente ha prodotto al riguardo anche un progetto, presentato al Comune nel 2010, con relazione redatta da tecnico incaricato, corredata da rilievi che, confrontati con quelli attuali, dimostrano piuttosto che da allora la situazione è restata sostanzialmente immutata.

5.2. Circa la presunta apposizione di un cancello, trattasi di tavole di legno inchiodate tra loro, senza cardini o serrature, poggiate al suolo e tenute ferme da un mattone, che per la sua natura precaria e rimovibile, per le limitate dimensioni e la funzione assoluta di mera recinzione posta all'ingresso del terreno non richiede il rilascio di alcun titolo edilizio né paesaggistico.

5.3. Allo stesso modo, i manufatti successivamente descritti costituiscono delle mere gabbie per conigli e polli, che per la loro destinazione, le modeste dimensioni e per i materiali utilizzati non risultano neanche essi sanzionabili con la demolizione.

4. Infine, quanto al porcile/gallinaio, è mancato ogni approfondimento istruttorio sia in ordine alle sue caratteristiche costruttive, ove si consideri che ha un'altezza media di soli 1.35 mt, sia soprattutto alla remota epoca di realizzazione, come desumibile, oltre che dallo stato di conservazione dei vetusti materiali utilizzati, dalla documentazione esibita in giudizio dagli interessati (cfr. rilievi fotografici e dichiarazione testimoniale giurata resa nel giudizio civile n. R.G. 1333/13 pendente avanti al Tribunale di Vallo della Lucania, ove è stata proposta domanda riconvenzionale di usucapione del fondo), elementi indiziari che avrebbero dovuto essere adeguatamente verificati alla luce della documentazione esistente agli atti dell'Ufficio onde accertare se il manufatto fosse stato effettivamente realizzato in epoca antecedente al 1967, come asserito dai ricorrenti.

6. In conclusione il ricorso va accolto; per l'effetto va annullata l'impugnata ordinanza di demolizione.

La peculiarità del caso trattato e la risalenza della controversia giustificano, peraltro, l'equa compensazione delle spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che segue la soccombenza e va posto a carico del Comune di Pisciotta.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sede staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Pisciotta.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nel provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 1° luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:  
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere  
Valerio Bello, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.